

"VERBALE DI ACCORDO"

In Vicenza, in data 24 febbraio 2011

TRA

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. (anche in nome e per conto di NUOVA BANCA NUOVA S.P.A.)

BANCA NUOVA S.P.A.

E

le Delegazioni Sindacali costituite "ad hoc" ai sensi dell'art.19 del CCNL 08/12/2007

DIRCREDITO F.D.

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

U.G.L.

UIL.C.A.

PREMESSA

Nell'ultimo biennio il Gruppo ha attivato un processo di significativo rinnovamento del modello industriale, finalizzato al miglioramento delle performance commerciali, al controllo della dinamica dei costi, nonché a sottoporre alla massima attenzione la gestione dei rischi e a mantenere un adeguato livello di patrimonializzazione.

Il progetto prevede, a decorrere dal 1° marzo 2011, la fusione per incorporazione di Banca Nuova S.p.A. in Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.

con immediato e contestuale conferimento di un ramo di azienda da parte di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. ad una società di nuova costituzione denominata "Nuova Banca Nuova S.p.A.", poi ridenominata Banca Nuova S.p.A..

Nell'ambito di tali obiettivi, il progetto intende realizzare un modello di "banca del territorio" caratterizzato dalla particolare focalizzazione sulla Rete Commerciale dell' "Italia Meridionale" e da una struttura di direzione generale snella ed essenziale, istituzionalmente organizzata per quelle attività e funzioni che siano strettamente funzionali alla gestione della Rete Commerciale. Le restanti attività di direzione generale e di supporto organizzativo saranno demandate alla Capogruppo con evidenti benefici in termini di sinergie di scala e di scopo.

Tale progetto si inquadra nell'ambito del piano di ristrutturazione del Gruppo, avviato con il Piano Industriale 2008-2011 il quale, nell'ambito di un complessivo consolidamento strutturale già evidenziava, da un lato obiettivi di rafforzamento della governance e di coordinamento di Gruppo, e dall'altro, di massimizzare la redditività attraverso l'efficienza operativa ed il contenimento strutturale

Con l'informativa datata 3 gennaio 2011 è stata avviata la procedura sindacale ai sensi di legge e di contratto (artt.47 L. n.428 del 29.12.1990, artt. 18 e 19 del CCNL) relativa al progetto, avente efficacia dal 1° marzo 2011, di fusione per incorporazione di Banca Nuova S.p.A. in Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. con immediato e contestuale conferimento di un ramo d'azienda da parte di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. ad una società di nuova costituzione denominata "Nuova Banca Nuova S.p.A.", che sarà poi ridenominata Banca Nuova S.p.A. a decorrere dalla predetta data di efficacia.

Ad eccezione dei dipendenti funzionali al Ramo di Azienda da conferire in Nuova Banca Nuova che, contestualmente e senza soluzione di continuità, passeranno in capo a quest'ultima con decorrenza dalla data di conferimento, l'operazione societaria di fusione comporterà il passaggio alle dipendenze di Banca Popolare di Vicenza delle risorse di Banca Nuova come meglio di seguito specificato.

In particolare dei n° 893 dipendenti di Banca Nuova n° 719 risorse, saranno coinvolte nell'operazione societaria di conferimento del ramo di azienda (identificato nell'Allegato 2 della sopra citata Informativa), in quanto

funzionali al ramo predetto mentre le rimanenti n° 174 risorse rimarranno nel perimetro di Banca Popolare di Vicenza¹.

Su richiesta delle OO.SS. si è dato corso al confronto previsto dalla procedura sopra indicata, e i relativi incontri fra la Delegazione delle Aziende e quella delle OO.SS. si sono succeduti a far data dal 21 gennaio 2011 sino a quella del presente Accordo.

Le Parti si danno atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi ed alle modalità delle manovre illustrate nell'informativa di cui sopra, sia alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del personale.

DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE

Pur nella criticità della situazione occupazionale derivante dalla ristrutturazione organizzativa conseguente e connessa all'operazione di fusione per incorporazione e contestuale conferimento di ramo di azienda, le Aziende confermano la centralità delle lavoratrici e dei lavoratori come fattore strategico e determinante per i successi e per l'efficienza dell'impresa.

In tale ottica, le Aziende considerano essenziale ricercare soluzioni condivise che consentano di affrontare la problematica delle n.85 eccedenze di personale emerse nell'ambito del perimetro di risorse di Banca Nuova con modalità e strumenti atti a non disperdere il patrimonio umano e professionale ovvero a ridurne fortemente gli impatti sul personale interessato.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

¹ Dati di organico aggiornati alla data dell'informativa sindacale datata 3 gennaio 2011.

ARTICOLO 2

Rapporti di lavoro

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Banca Nuova in Banca Popolare di Vicenza, del contestuale conferimento di un ramo di azienda da Banca Popolare di Vicenza a Nuova Banca Nuova:

a) a far tempo dal 1° marzo 2011, la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Banca Nuova S.p.A. funzionale al ramo di azienda identificato nell'Allegato 2 dell'informativa datata 3.1.2011, appartenente al perimetro delle n° 719 risorse citate in premessa, sarà trasferita senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. a Nuova Banca Nuova S.p.A.;

b) dal 1° marzo 2011, la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Banca Nuova S.p.A. appartenente al perimetro delle n° 174 risorse citate in premessa, sarà trasferita senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. a Banca Popolare di Vicenza.

ARTICOLO 3

Dichiarazione delle Parti

Nell'intento di ridurre in maniera significativa gli impatti sul piano sociale derivanti dalla realizzazione dei necessari processi di riorganizzazione connessi alla presente operazione, le Parti, anche in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.18 del vigente CCNL, ritengono essenziale gestire la tematica delle eccedenze prendendo in considerazione tutte le soluzioni atte, per quanto possibile, a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente.

Nell'ambito di tale finalità, le Parti valutano come prioritario il ricorso ai seguenti strumenti:

- piano di esodo incentivato per il personale in possesso dei requisiti pensionistici appartenente al perimetro originario di Banca Nuova S.p.A.;
- distacchi;
- interventi organizzativi di carattere straordinario atti a ridurre le ricadute occupazionali e territoriali sul personale;
- riconversione e riqualificazione professionale del personale interessato;
- formazione continua.

ARTICOLO 4

Piano di esodo incentivato per il personale in possesso dei requisiti pensionistici

Come indicato nell'informativa datata 3 gennaio 2011, ad esito della complessiva ristrutturazione aziendale conseguente all'operazione di cui alla presente procedura contrattuale, le Aziende dichiarano che è emersa una eccedenza di personale per complessive n° 85 risorse appartenenti al perimetro della incorporanda Banca Nuova.

A seguito di alcune risoluzioni volontarie del rapporto di lavoro (n° 10 risorse al 30/6/2011), le eccedenze di personale riferite al perimetro ex Banca Nuova saranno ridotte a n° 75 risorse.

Al fine di adottare soluzioni con minori ricadute sul personale che risulta in eccedenza, ai dipendenti appartenenti al perimetro originario di Banca Nuova S.p.A. indicato in premessa che siano già in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, o che maturino il possesso di detti requisiti entro la data del 31 dicembre 2013, troveranno applicazione le previsioni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art.12 del presente accordo.

ARTICOLO 5
Distacchi

In relazione alla straordinarietà delle necessità aziendali derivanti dalla presente operazione, laddove lo richiedano specifiche situazioni - anche derivanti da necessità correlate a nuove aperture di filiale, nonché dimissioni e pensionamenti di personale di Nuova Banca Nuova - Banca Popolare di Vicenza farà ricorso al distacco, individuale o di gruppi di lavoratori, con il consenso del lavoratore nei casi previsti dalla vigente normativa di legge. Il distacco sarà effettuato per un periodo transitorio e non comporta di per sé stesso fenomeni di mobilità territoriale né mutamento di mansione.

Inoltre, anche al fine di favorire la mobilità infragruppo, n.11 risorse delle n.85 eccedenze di personale, che sono attualmente distaccate da Banca Nuova in società del Gruppo (Immobiliare Stampa, FarmaNuova, PrestiNuova e Servizi Bancari), atteso l'attuale permanere dell'interesse da parte di Banca Popolare di Vicenza e fino al cessare dello stesso, anche dopo il passaggio presso la Capogruppo, continueranno a rimanere distaccate presso le predette società del Gruppo.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

ARTICOLO 6

Interventi organizzativi di carattere straordinario atti a ridurre le ricadute occupazionali e territoriali

Al fine di ridurre ai minimi termini le ricadute di carattere occupazionale e territoriale derivanti dall'emersione dei n.85 eccedenze riferiti al perimetro di Banca Nuova e conseguenti alla ristrutturazione aziendale connessa all'operazione societaria di cui alla presente procedura contrattuale, Banca Popolare di Vicenza procederà alla costituzione in loco di strutture decentrate di Direzione Generale.

In particolare, verranno costituite le strutture decentrate di Direzione Generale di Banca Popolare di Vicenza, come di seguito riportato.

STRUTTURA DECENTRATA	RISORSE
U.O. Ispettorato Rete Banca Nuova – Palermo – appartenente alla Direzione Internal Audit	8
U.O. PERFEZIONAMENTO E C.R. – Nucleo Perfezionamento Decentrato Trapani – appartenente alla Direzione Amministrazione e Perfezionamento e C.R.	7
U.O. HELP DESK – Nucleo Help Desk - Trapani – appartenente alla Direzione Organizzazione	4
U.O. LOGISTICA – Nucleo Servizi Ausiliari e autisti (Trapani e Palermo) – appartenente alla Direzione Logistica, Acquisti e Sicurezza di Gruppo.	11 (di cui n° 8 a TP e n° 3 a PA)
U.O. LOGISTICA – Nucleo Logistica e forniture (Trapani e Palermo) appartenente alla Direzione Logistica, Acquisti e Sicurezza di Gruppo.	4 (di cui n° 3 a TP e n° 1 a PA)
Totale risorse	34

ARTICOLO 7

Riconversione e riqualificazione professionale

Nell'intento di accompagnare il processo di riorganizzazione conseguente alla presente fusione per incorporazione e contestuale conferimento di ramo di azienda, salvaguardando, al contempo, le professionalità ed attitudini dei singoli, qualora sorgessero eventuali necessità di riqualificazione e/o riconversione professionale, i lavoratori coinvolti saranno avviati a specifici percorsi di riconversione e di riqualificazione professionale.

In tale evenienza, le Aziende si impegnano a:

- contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle professionalità;
- attribuire nuovi compiti e mansioni, tenendo conto delle specifiche potenzialità ed attitudini del personale in questione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente in Azienda.

Nell'ipotesi, comunque, di eventuali necessità di riqualificazione e/o riconversione professionale ed in caso di assegnazione a nuovi ruoli, verranno garantiti al personale interessato adeguati percorsi di formazione attuati anche con periodi di affiancamento.

ARTICOLO 8

Formazione

Nel considerare le risorse umane come asset fondamentale, le Parti convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito di processi di riconversione e riqualificazione. A tal fine le Parti si danno atto che la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell'Azienda, in coerenza con i valori di etica e responsabilità sociale dell'impresa.

Le Parti concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale connessi e correlati alla realizzazione della presente riorganizzazione verranno assicurati adeguati percorsi di formazione ed addestramento.

Gli interventi formativi si collocano nell'ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano anche tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari, regionali e contrattuali.

ARTICOLO 9

Trattamento normativo ed economico del personale di Banca Nuova interessato dal passaggio in Banca Popolare di Vicenza

Le Parti convengono che nei confronti del personale proveniente da Banca Nuova che passerà in Banca Popolare di Vicenza, a decorrere dal 1° marzo 2011, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico della Banca Popolare di Vicenza tempo per tempo vigente con le eccezioni che seguono.

In considerazione delle specificità della presente operazione, emerse nel corso del confronto sindacale, nei confronti del personale che non risulti assegnato alla Rete commerciale dell'Area Lazio o alle strutture Audit e Servizi Finanziari della Direzione Generale di Banca Popolare di Vicenza e che alle date sotto indicate risulti ancora dipendente di Banca Popolare di Vicenza, il trattamento derivante dalla normativa della società incorporante in materia di previdenza complementare integrativa e di buono pasto verrà riconosciuto con la tempistica che segue:

- previdenza complementare:
 - riconoscimento del contributo aziendale del 2,0% dal 1° gennaio 2012;
 - riconoscimento del contributo aziendale del 2,5% dal 1° gennaio 2013;
- buono pasto:
 - € 5,50 dal 1° gennaio 2012;
 - € 6,00 dal 1° gennaio 2013.

ARTICOLO 10

**Trattamento normativo ed economico del personale di Banca Nuova
interessato dal passaggio in Nuova Banca Nuova**

Fermo quanto stabilito nel presente Verbale di accordo, tenuto contro delle previsioni di cui all'art.2112 c.c., nei confronti del personale proveniente da Banca Nuova e conferito in Nuova Banca Nuova continuerà a trovare integrale applicazione il complesso della normativa aziendale vigente presso Banca Nuova.

Le Parti convengono che in materia di previdenza complementare integrativa troverà applicazione quanto segue:

- riconoscimento del contributo aziendale del 2,0% dal 1° gennaio 2012.

ARTICOLO 11

Criterio della volontarietà

Atteso che ad esito dei provvedimenti indicati all'art.3 e seguenti del presente Verbale, permane tuttavia la necessità di conseguire la riduzione degli organici appartenenti al perimetro originario di Banca Nuova S.p.A. in misura pari a n.30 risorse, al fine di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, viene concordemente stabilito di ricorrere ai criteri previsti all'art. 8, del Decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158 – prorogato con D.M. n. 226 del 2006, utilizzando la volontarietà quale prioritario criterio di individuazione dei lavoratori in eccedenza, comunque nell'ambito delle risorse in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia entro i termini di cui agli articoli che seguono.

La riduzione degli organici sopra indicati dovrà avvenire secondo la tempistica indicata nella tabella che segue:

Entro il 31 dicembre 2011	N° 10 risorse
Entro il 31 dicembre 2012	N° 10 risorse
Entro il 31 dicembre 2013	N° 10 risorse

Risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro

1. In applicazione del criterio della volontarietà di cui al precedente art.11, ai dipendenti appartenenti al perimetro originario di Banca Nuova S.p.A. che siano già in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, o che maturino il possesso di detti requisiti entro la data del 31.12.2013, anche con diritto al mantenimento in servizio, fino alla concorrenza delle previste quantità di cui al ridetto articolo 11, viene riconosciuta la facoltà, di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro - compilando l'apposito modulo di adesione (allegato n.1) che dovrà essere debitamente corredato della relativa documentazione, sottoscritto dall'interessato e pervenire all'azienda entro la data del 31 maggio 2011 - con decorrenza della risoluzione dalla fine del mese di maturazione dei predetti requisiti o dal momento di effettiva maturazione del trattamento pensionistico (c.d "finestra").

A detto personale verrà riconosciuto un importo omnicomprendivo lordo corrispondente ad una retribuzione annua lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti.

In caso di risoluzione consensuale con decorrenza dalla maturazione del requisito pensionistico, l'importo di cui al capoverso che precede sarà integrato, previa intesa tra le parti, tenendo conto del periodo di tempo che intercorre tra la maturazione del requisito e l'effettiva maturazione del predetto trattamento pensionistico.

2. Qualora le adesioni volontarie presentate dal personale di cui al precedente comma 1 risultino in numero superiore alle eccedenze previste nell'art.11, compatibilmente con le esigenze aziendali verranno accolte prioritariamente le domande presentate da coloro che siano in possesso alla data del 31 marzo 2011 dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbiano diritto al mantenimento in servizio; a parità di tale requisito si terrà conto del seguente ordine di priorità: della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO, della maggiore età, ed, infine, della data di presentazione della domanda.

Le parti precisano che tutte le risoluzioni consensuali di cui al presente articolo saranno in ogni caso ratificate mediante conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come delineata nel presente articolo, potrà essere esercitata dai dipendenti appartenenti al perimetro originario di Banca Nuova S.p.A..

ARTICOLO 13

Incontri di verifica sulla risoluzione consensuale incentivata

Le Parti si incontreranno successivamente al 30 giugno 2011 al fine di rendicontare le richieste di adesione consensuale di cui all'art.12 del presente accordo, pervenute nel termine del 31 maggio 2011.

Nel caso in cui il numero delle adesioni di cui all'art.12 risultasse inferiore al numero complessivo delle eccedenze previste nell'art.11, le Parti si incontreranno nuovamente al fine di ricercare le possibili soluzioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di riduzione degli organici, non escluso il ricorso agli strumenti previsti dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223.

ARTICOLO 14

Modifiche normative al sistema previdenziale nazionale

Qualora durante il periodo di vigenza del presente accordo dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale, le Parti si impegnano, su richiesta di una di esse, ad incontrarsi al fine di verificare in maniera congiunta gli effetti che ne potrebbero derivare.

ARTICOLO 15

Istruzioni operative

1. Allo scopo di favorire l'individuazione del personale di cui al precedente art.12, le Parti convengono sull'adozione dei moduli / deleghe (allegati 2 e 3) che ciascun dipendente del perimetro originario di Banca Nuova nato fino a tutto il 1953 dovrà compilare puntualmente e sottoscrivere. Tali moduli dovranno essere riconsegnati, ad ogni conseguente effetto, alle strutture indicate nei moduli medesimi, entro e non oltre il 30 aprile 2011.

2. Il personale potrà compilare la delega ed il questionario previdenziale (Allegati 2 e 3) completo di estratto previdenziale oppure consegnare il Modello Ecocert già in suo possesso ed il questionario previdenziale (Allegato 3) nel medesimo termine.

Dichiarazione dell'Azienda

La consegna e la corretta segnalazione dei dati e documenti come sopra richiesti da parte dei lavoratori interessati costituiscono obbligo per il dipendente la cui mancanza potrà comportare l'applicazione del relativo provvedimento disciplinare.

ARTICOLO 16


Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza


Le Parti convengono che fino alla naturale scadenza rimarranno in carica presso la Nuova Banca Nuova gli attuali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati in Banca Nuova.

ARTICOLO 17

Incontri di verifica

A richiesta di una delle parti si farà luogo ad incontri di verifica periodici a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente Accordo.


BANCA POPOLARE DI VICENZA
(anche in nome e per conto di NUOVA BANCA NUOVA)


BANCA NUOVA S.P.A.

DIRCREDITO F.D.


FABI


FIBA-CISL


FISAC-CGIL


UI.C.A.


SINFUB
(S.N.)


UGL
